



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.zza Giulio Bolaffi n. 1 - Tel. 0122 622323 - Fax 0122 629427

P. IVA 01919130011 - C.F. 86501190010

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

ANNO 2018

L'anno 2019 addì QUATTORDICI del mese di GENNAIO alle ore 11.00 presso la sede del Comune di Mompantero, ha avuto luogo l'incontro tra

Per La Delegazione di parte pubblica:

Dott.sa Marcella DI MAURO Presidente - Segretario Comunale
Rag. Loredana DURBIANO Responsabile area amministrativa-contabile

Per le OO.SS

Sig.ra Franca SOFFIETTI OO.SS. Territoriale CGIL FP

Sig.ra Cinzia GUERCIO OO.SS RSU

Premesso che:

- le parti hanno definito, nella riunione del 17.12.2018, l'ipotesi di accordo integrativo dell'ente concernente i criteri di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente, anno 2018;
- il Revisore del Conto, in data 21.12.2018 prot. 3989, ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi derivanti dall'accordo in oggetto con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art.8 comma 6 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018;
- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 1 del 07.01.2019 ha approvato il suddetto accordo autorizzando la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dello stesso;

LE PARTI

Richiamato l'accordo preliminare siglato in data 12 luglio 2011 con le Organizzazioni Sindacali, in applicazione delle normative di legge (D.Lgs.150/2009) e contrattuali in riferimento alla metodologia di valutazione distribuzione degli incentivi legati alla performance, recepito con deliberazione della G.C. n.50 del 13.09.2011.

Le parti danno preliminarmente atto che il presente accordo recepisce il quadro giuridico ed economico del vigente CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto in data 1.05.2018 ed in particolare gli articoli 67 e 68;

Richiamato l'art.8, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 il quale prevede: "1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art.7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett.a) del citato comm 4, possono essere negoziati con cadenza annuale";

Rilevata la necessità di definire la destinazione delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività secondo le modalità previste dall'art.68 del CCNL 21.05.2018 per l'anno 2018;

Preso atto del disposto di cui all'art.23 comma 2, del D.Lgs 75/2017: "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*";


Visto l'art.67, comma 4, del CCNL 21.05.2018 per cui "*In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza*";

Visto l'art.67, comma 7, del CCNL 21.05.2018 per cui "*La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017*";

Visto l'art.15, comma 7 del CCNL 21.05.2018 per cui "*Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67*";

Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 22.01.2004, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, dell'art.15, commi 1,2 e 5, del CCNL del 01.04.1999, dell'art. 4, commi 1 e 2, del CCNL del 05.10.2001, dell'art. 32 del CCNL del 22.01.2004, dell'art. 4, comma 1 del CCNL del 09.05.2006, e dell'art. 8 del C.C.N.L. dell'11.04.2008 e dell'art. 4 co. 1 lett .a) del C.C.N.L. del 31.07.2009 e dell'art.67 comma 1,2,3,4 del CCNL 2016/2018;

Visto il prospetto allegato, di costituzione del fondo risorse decentrate 2018, non oggetto di contrattazione e disposta in via esclusiva ed unilaterale dall'Amministrazione comunale, nel rispetto dei vigenti disposti contrattuali, che può integrare le risorse variabili dello stesso, previa valutazione della sussistenza dei requisiti e delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri finanziari, nonché individuazione della relativa copertura nell'ambito della capacità di bilancio e nel rispetto delle norme di contenimento della spesa del personale, dando altresì atto



che le risorse verranno distribuite nel rispetto del principio della differenziazione delle valutazioni in base al merito e del principio della correttezza, per cui non possono essere erogati trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese.

Le parti prendono atto della costituzione del fondo relativo all'esercizio 2018, pari a complessivi € 11.528,52 nelle sue partizioni "risorse stabili" € 10.043,17 e "risorse variabili" € 1.242,05.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. In questa prima fase, relativa all'anno 2018, il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale è stato costituito secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse viene definita, in questa sede, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017 e precedenti.
2. Le parti convengono che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o contrattuali che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.
3. Il presente contratto si applica al personale dipendente dell'amministrazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. Gli effetti economici del presente contratto si riferiscono all'anno 2018.

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

Le parti convengono che, in conformità al disposto dell'art. 68, comma 1 del CCNL del 21/05/2018, sono vincolate a specifico utilizzo le risorse stabili di cui alle seguenti voci di destinazione:

- risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti: € 6.297,42
- risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. B) e c) del CCNL del 22.1.2004 pari a € 2.478,24


Totale risorse a disposizione della contrattazione € 2.752,86.

Reperibilità: non Istituita.

Turno: non attivato.

Indennità di rischio Art.70-bis comma 2 CCNL 2016/2018 si riconfermano le condizioni di rischio già riconosciute agli operatori del servizio tecnico manutentivo. L' indennità dovuta ammonta a € 360,00 per ciascuna unità (n.2). Indennità complessiva dovuta per l'anno 2018, per n.2 unità: € 720,00 al lordo di eventuali assenze.

Indennità di disagio Art.70-bis comma 2 CCNL 2016/2018: compenso di € 20,66 riconosciuto per ogni intervento con un massimo di tre interventi, nel caso di interventi urgenti e non procrastinabili richiesti al personale non in servizio dell'area tecnica, con possibilità di derogare dal numero massimo stabilito in 3 interventi nell'ambito delle risorse disponibili e di € 10,33 riconosciuto a tutto il personale nel caso di compiti di Istituto programmati e



programmabili nelle giornate di sabato e/o festive. L'indennità complessiva per l'anno 2018 in presenza di interventi € 123,96 (20,66 x 3 interventi x 2 unità di personale).

L'importo previsto per compiti di istituto programmati e programmabili nelle giornate di sabato e/o festive ammonta a € 41,32 (presunte 4 giornate).

Indennità di maneggio valori Art.70-bis comma 2 CCNL 2016/2018: indennità di € 0,80 giornaliera per il personale che maneggia valori, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, dovuta alla dipendente in qualità di addetta allo sportello. Indennità complessiva presunta per n.220 giornate lavorate: € 176,00.

Indennità per specifiche responsabilità art.70 – quinquies comma 1 CCNL 2016/2018:

per attività di notificazione e/o accertamenti anagrafici: € 300,00 da suddividere tra n.2 unità che svolgono tale attività.

per responsabilità di procedimenti € 604,00, formalmente attribuiti dal Responsabile del servizio dell'area amministrativa – contabile:

responsabilità ufficiale di stato civile ed anagrafe € 300,00

Premi correlati alla performance individuale art.68, comma 2, lettera b) CCNL 2016/2018: il fondo per la produttività individuale, detratte le indennità di rischio, disagio, maneggio valori ed i compensi per specifiche responsabilità, viene quantificato in via provvisoria in € 487,58. Le parti concordano che l'intero ammontare venga distribuito sulla base dei criteri indicati nell'accordo del 12/07/2011, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.50 del 13.09.2011, esecutiva.

Si intende che tutta l'attività, finalizzata al miglioramento della produttività e dei servizi, sia stata svolta durante il normale orario di lavoro.

Le parti danno atto che le eventuali economie derivanti da mancata utilizzazione di cifre destinate ad istituti quali rischio e maneggio valori, incrementerà il fondo per la remunerazione della performance individuale e sarà diviso per n.3 dipendenti.


Ticket restaurant

Le parti concordano di continuare il servizio mensa ai dipendenti che prestano opera lavorativa oltre le sei ore con rientro pomeridiano, mediante un buoni pasto del valore di € 4,65.


Norme finali

Per quanto non stabilito in questa sede, si fa rimando ai contratti decentrati integrativi a livello di ente già stipulati.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(d.ssa Marcella DI MAURO)



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(rap. Loredana DURBIANO)



L' OO.SS
IL RAPPRESENTANTE SINDACALE CGIL FP
(Soffietti Franca)



R.S.U.
(Cinzia GUERCIO)